



Prot.9349/p/cv

Roma, 29 luglio 2019

Alla Cassa Edile di Torino

e p.c. a tutte le Casse Edili/Edilcasse

Oggetto: risposta quesito ore non giustificate

Con riferimento al quesito inviato nei giorni scorsi sulla possibilità di contabilizzare nel conto profitti e perdite della Cassa come voce di ricavo, senza alcuna destinazione, i pagamenti ricevuti dalla Cassa per le ore non giustificate dall'impresa, si precisa quanto segue.

Nel recupero di tali ore l'impresa dovrà seguire le indicazioni contenute nelle Regole delle Casse Edili/Edilcasse (regole Durc), allegate alla delibera del Comitato della bilateralità n. 2/2015, che recita quanto segue:

“Nel caso in cui l'impresa non fornisca alla Cassa Edile/Edilcassa esaurienti spiegazioni in merito al non rispetto dell'orario contrattuale per ragioni particolari, la Cassa richiede all'impresa il pagamento degli accantonamenti e dei contributi relativi alle ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese”.

Come già evidenziato dalla Cnce, in occasione di alcune risposte a quesiti posti dalle singole Casse, successivamente a tale delibera, tali ore dovranno essere considerate come ore ordinarie e sottoposte alla procedura per queste previste, per la quale le imprese dovranno, peraltro, effettuare le dovute maggiorazioni nelle buste paga dei lavoratori e le Casse dovranno conseguentemente agire come avviene per tutte le altre contribuzioni versate.

Pertanto, la Cassa potrà considerare e contabilizzare nel conto profitti e perdite della stessa, come voce di ricavo, solo quanto di propria competenza.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente
Francesco Sannino

Il Presidente
Carlo Trestini